



# **Città di Giugliano in Campania**

Città Metropolitana di Napoli

**AREA: SETTORE ORGANI POLITICI**

**Ordinanza Sindacale N°: 96/2023**

**Sindaco: Dott. NICOLA PIROZZI**

**OGGETTO: DIVIETO di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, DIVIETO di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta presso tutti gli esercizi commerciali, nonché il DIVIETO di vendita di fuochi artificiali, petardi, botti razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplosivi, dalle ore 12.00 di Domenica 30 Aprile alle ore 12.00 di Lunedì 1 maggio 2023 -**

## IL SINDACO

### Visti:

- l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998;
- l'articolo 50 co. 7-bis del d.lgs n.267/2000, introdotto dall'art. 8, co.1, lett. a), della Legge n. 48/2017, poi così modificato dall'art. 35-ter, co. 1, lett. a), L. n. 132/ del 2018;
- la legge 24 novembre 1981 n. 689;
- l'art. 35 ter comma 1 lett. a) della Legge m. 132/2018;

### Considerata:

la nota della Questura di Napoli - Commissariato di Pubblica Sicurezza Giugliano-Villaricca- Cat. A4/2023/Sez. Inf. Del 26/04/2023 Ns. Prot. 52354 del 26/04/2023, con la quale si indicava come indispensabile l'adozione di ogni misura utile ai fini di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica in occasione dei festeggiamenti per la vittoria dello scudetto del Napoli che, con ogni probabilità, inizieranno nella giornata del 30 Aprile;

**Ritenuto**, pertanto, necessario l'emissione di un'ordinanza diretta a garantire la sicurezza dei partecipanti agli eventuali festeggiamenti che potrebbero svolgersi nella giornata del 30 Aprile, in occasione della possibile vittoria dello scudetto del Napoli;

**Ritenuto**, altresì, per i motivi suesposti, di dover impartire il **DIVIETO** di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta presso tutti gli esercizi commerciali **nonché il DIVIETO** di vendita di fuochi artificiali, petardi, botti razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti.

**Valutate** le ragioni di pubblico interesse per emanare un atto idoneo a prevenire e limitare il manifestarsi di situazioni turbative della sicurezza, collegate alla vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale, presso tutti gli esercizi commerciali nonché dalla vendita di fuochi artificiali, petardi, botti razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti;

**Visto** l'art. 50 del d.lgs n. 267/2000 ed in particolare il richiamato co. 7 - 7 bis e 7bis 1 come modificato dall'art. 8 comma 1, lett. a) Legge 48/2017

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Vista** la Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii.

**Dato atto** del ruolo riconosciuto al Sindaco di legale rappresentante dell'Ente, Autorità Sanitaria Locale e di Pubblica Sicurezza e di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione di atti

**Vista** la normativa in materia di protezione civile, di cui in particolare al D. Lgs. 2 gennaio 2018, n.1 "Codice della Protezione Civile";

## ORDINA

**Il DIVIETO di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta presso tutti gli esercizi commerciali; somministrazione di bevande e alimenti in bottiglie e contenitori di vetro DIVIETO di vendita di fuochi artificiali, petardi, botti razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti, dalle ore 12.00 del giorno Domenica 30 Aprile alle ore 12.00 del giorno Lunedì 1 maggio 2023.**

### DA ATTO che

L'inosservanza dei contenuti del presente provvedimento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro in osservanza dell'articolo 50 co. 7 bis.1 del d.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

### DISPONE

Che la stessa ordinanza sia trasmessa:

- All'ufficio stampa del comune di Giugliano per consentirne la massima divulgazione attraverso la stampa locale;
- alle associazioni di categoria dei commercianti degli artigiani e dei consumatori maggiormente rappresentative sul territorio comunale;
- al Comandante della Polizia Municipale per gli adempimenti di competenza finalizzati all'osservanza dei contenuti del presente provvedimento;

### INFORMA che

ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n.241, avverso la presente ordinanza, in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs 104/2010, potrà essere prodotto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione;

In caso di inottemperanza sarà applicata la sanzione di cui all'art. 7 bis del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, fatte salva l'applicazione dell'art. 650 del Codice penale nonché delle eventuali specifiche sanzioni previste in materia

### DISPONE

di pubblicare la presente Ordinanza sul sito web del Comune;

La trasmissione della presente ordinanza a:

- Prefettura di Napoli;
- Azienda Asl Na 2Nord;
- Regione Campania

IL SINDACO  
Nicola Pirozzi